



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

Roma,

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
UFFICIO PQAI IV

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
obstweinbau.fruttiviticoltura@pec.prov.bz.it

Al Consorzio Vini Alto Adige
info@vinaltoadige.com

OGGETTO: Richiesta modifica del disciplinare di produzione della IGP dei vini “Mitterberg”.
Legge n. 238/2016 - Procedura nazionale DM 7/11/2012.

In merito all’istanza del Consorzio Vini Alto Adige, trasmessa da codesta Provincia in data 26/07/2018, relativa alla richiesta di modifica di cui all’oggetto, si riportano, in sintesi, alcune osservazioni in merito all’esame della documentazione a corredo dell’istanza.

A. Documentazione di cui ai combinati disposti degli Artt. 4 e 10 del DM 7/11/2012.

- Relazione tecnica “*Aggiornamento dell’elenco dei vitigni principali per l’IGT Mitterberg*”. per ciascuna delle varietà (Solaris B, Cabernet cortis N, Sauvignier gris B, Muscaris B, Johanniter B), da inserire nell’elenco dei vitigni ammessi per la produzione della IGT Mitterberg, si chiede di riportare la resa per ettaro indicata per ciascun vitigno, alle rese espresse in quantità di uve e di vino finito, pronto per l’immissione al consumo, ottenute nei cinque anni precedenti. (Articolo 4, comma 2, lettera g), 3° trattino, del DM 7 novembre 2012).
- Inoltre, per dette varietà si richiedono informazioni concernenti il livello di produzione attuale, la relativa struttura produttiva, la potenzialità produttiva del territorio e di commercializzazione del prodotto. (Articolo 4, comma 2, lettera i), del DM 7 novembre 2012).
- Allegato 1 del disciplinare e Documento Unico - elenco dei vitigni.
Nell’elenco dei vitigni sono eliminate/inserite alcune varietà; poiché sono state riscontrate alcune difformità (il Veltliner precoce RS è inserito nell’Allegato 1 della proposta di disciplinare, ma non è presente nel corrispondente Allegato 1 vigente; mentre è diversamente indicato il vitigno Sauvignier gris B o Sauvignier), si chiede di ripresentare, dopo le opportune verifiche, detto Allegato 1.

B. Proposta di disciplinare di produzione.

Si richiedono i seguenti chiarimenti:

Articolo 1.

Occorre definire le categorie e tipologie di prodotto, riportando le stesse, nei successivi articoli del disciplinare, ove necessario.

Per la tipologia “Passito”, occorre chiarire la categoria di appartenenza in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche presenti nel disciplinare vigente. Infatti, il titolo alcolometrico volumico totale minimo 14,00% vol. di cui effettivo almeno 7,00% vol. non può essere riferito né alla categoria *Vino ottenuto da uve appassite*, né tanto meno alla categoria *Vino di uve stramature* di cui si chiede l'introduzione. Pertanto, tale menzione “Passito” dovrebbe essere riferita soltanto alla categoria *Vino*; diversamente, è necessario adeguare i predetti parametri del titolo alcolometrico a quelli previsti dall'Allegato VII, parte II^a del Reg. 1308/2013, per le specifiche categorie di prodotti vitivinicoli “Vino ottenuto da uve appassite” e “Vino di uve stramature”.

Articolo 3.

Nella nuova formulazione/restrizione della zona di produzione, si fa riferimento a criteri stabiliti con apposito Decreto della Provincia autonoma di Bolzano, per individuare le aree viticole idonee alla produzione di vini di qualità; inoltre viene specificato che non sono consentiti nuovi impianti nel territorio, non vocato, definito in uno specifico *Allegato*.

Si osserva che detta modifica alla zona di produzione, volta ad individuare le aree vocate e ad escludere quelle non vocate, come già richiesto per casi analoghi dalla Commissione UE, deve essere inserita all'Art. 4 “norme per la viticoltura”. Si ritiene utile, nell'ambito di tale modifica, verificare l'entità della superficie/ettari da escludere ed il numero delle Aziende presenti nei terreni ritenuti non idonei e, se l'esclusione riguarda solamente i nuovi impianti.

C. Documento Unico.

Al fine dell'invio della domanda di modifica ai servizi della Commissione UE, si chiede di integrare le sezioni del progetto di documento unico con le informazioni complete:

“*Titoli, descrizioni e motivazioni*” delle modifiche; “*Rese massime*” con le rese per tutti i prodotti IGT “Mitterberg” già presenti nel disciplinare e per i nuovi; “*Descrizione dei vini*” distinta per categorie di prodotti; per le “*Varietà principali di uve da vino*”, si rimanda alla verifica sopra descritta ed al corrispondente aggiornamento dell'Allegato 1 della proposta di disciplinare; “*Legame con la zona geografica*” riferito alle diverse categorie di prodotti vitivinicoli: a norma dell'articolo 7, par.1, del Reg. (CE) n. 607/2009, se il disciplinare riguarda diverse categorie di prodotti vitivinicoli, gli elementi che dimostrano il legame devono essere illustrati per ogni categoria di prodotti considerata. E' altresì possibile strutturare il testo in maniera sintetica descrivendo, in una sezione generale, le condizioni geologiche e climatiche della zona delimitata pertinenti per tutti i prodotti vitivinicoli, ed inserendo poi sezioni distinte per le categorie di vini con caratteristiche organolettiche specifiche e il loro legame con il territorio.

In ordine alle osservazioni espresse, questo Ufficio resta a disposizione per fornire eventuali chiarimenti anche in relazione alla documentazione integrativa a supporto dell'istanza di modifica in questione.

IL DIRIGENTE

Luigi Polizzi

(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

SF